Dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi dell'art 15 del D. Lgs. n° 33/2013

nonché di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità e di incapacità a contrattare ex art. 53, comma 14 e comma 16ter D.Lgs 165/2001, art. 24 del codice deontologico forense, art. 9 comma 2 del D.lgs 39/2013 e altre norme vigenti

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

Il sottoscritto Avv. ANTONIO RADICE, C.F. RDCNTN61S12E335N, nato a ISERNIA il 12.11.1961

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità

VISTO l'art. 15, c.1. del D. Lgs. n° 33/2013, che testualmente recita "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: ...c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; ..."

VISTO l'art. 53, comma 14 del d.Lgs 165/2001 e s.m.i. che introduce l'obbligo di verifica della sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, a carico dei propri consulenti: "...Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché <u>l'attestazione</u> dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ..."

VISTO l'art. 24 del nuovo codice deontologico forense il quale testualmente dispone:

- 1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
- 2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
- 3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
- 4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.
- 5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

VISTO l'art. 9, comma 2 del D.Lgs 39/2013 che testualmente stabilisce: "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

DICHIARA

di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 15, c.1. del D. Lgs. n° 33/2013, con riferimento ai dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

DICHIARA

di NON avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

VISTO il comma 14 dell'art. 15 del D.Lgs 165/2001 e avuto riguardo quanto ai contenuti delle situazioni di conflitto di interessi previste dall'art. 24 del nuovo codice deontologico forense

DICHIARA

Che al momento del conferimento dell'incarico non ha contenzioso o incarichi contro il Comune di Arpino (FR), sia in proprio, sia in nome e per conto dei propri clienti, anche se il contenzioso è riferito ad altri professionisti partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale

Che non ha in corso e si impegna a non avere incarichi dalle controparti o di soggetti collegati alle controparti, né in proprio né rispetto ad altri avvocati <u>partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale</u>

Che non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche solo potenziale con il Comune di Arpino (FR) e in nessuna delle condizioni previste dall'art. 24 del codice deontologico forense.

VISTO il comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001,

DICHIARA

Di non aver concluso contratti né conferito incarichi a dipendenti cessati dal rapporto di pubblico impiego da anni tre, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Viste le altre norme sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione (condanne penali per determinati delitti, debiti tributari, fallimento, interdizione dai pubblici uffici).

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

SI IMPEGNA infine

a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Ceprano, 6.2.2023 In fede

Avv. Antonio Radice